



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0972/B1A.2-Ton

29 GENNAIO 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

R O M A

OGGETTO: note esplicative per la compilazione delle schede dello scrutinio per merito comparativo per la promozione ad ispettore superiore del 2014.

RICHIESTA REVISIONE

Con riferimento alla circolare di codesto Dipartimento – Direzione Centrale per le Risorse Umane - concernente l'oggetto (prot. 333-C/2/Sez.1^/9017-B6) del 24.3.2014, questa O.S. non condivide i criteri di massima adottati per lo scrutinio per merito comparativo.

In particolare, si rileva che per quanto concerne le sanzioni disciplinari vanno riportate tutte le sanzioni inflitte a partire dall' 1.09.1995, comprendendo anche i richiami orali.

L'art. 2 L. 737/1981 statuisce che il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore e può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto: per questa sanzione, l'art. 14 della citata legge esclude le garanzie procedurali previste per tutte le altre sanzioni.

Se ne evince chiaramente la *ratio legis* sottesa alle disposizioni in esame: il richiamo orale è un ammonimento che può avere una sua rilevanza giuridica nel solo caso di condotte recidivanti per l'eventuale comminazione del richiamo scritto.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Per quanto precede, alla predetta sanzione non può essere data una valenza diversa da quella indicata dal legislatore: la disposizione in esame è dunque *contra legem* e si pone in insanabile contrasto con l'attuale stato ordinamentale.

Se il legislatore avesse voluto far assumere al richiamo orale un peso ulteriore e diverso rispetto a quello della condotta recidivante, avrebbe parificato il richiamo orale alle altre sanzioni sulle garanzie procedurali, assegnando termini per controdedurre e statuendo sull'impugnabilità, in ottemperanza al generalissimo principio di caratura primaria del diritto di difesa.

Per quanto precede, onde evitare situazioni di conflittualità giurisdizionale, si chiede di voler intervenire presso i competenti Uffici al fine di espungere dalla predetta circolare la valutazione delle sanzione orale per la promozione ad ispettore superiore del 2014.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Gianni Tonelli -